

## ***Omissis***

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata. Con citazione notificata il 14 novembre 1989 convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze *omissis* in *omissis* e chiedendo che venisse accertato che egli aveva validamente esercitato il diritto di retratto agrario spettantegli per legge, in relazione al contratto in data 15 novembre 1988, a rogito notar *omissis* con il quale i coniugi *omissis* avevano acquistato un fabbricato a uso abitativo, nonché ai contratti in data 27 dicembre 1988 e 10 luglio 1989, a rogito notar *omissis* con i quali il *omissis* aveva acquistato alcuni appezzamenti di terreno. Resistettero i convenuti, contestando l'avversa pretesa. Con sentenza del 13 settembre 2001 il giudice adito rigettò la domanda.

Proposto gravame da *omissis* eredi di *omissis*, deceduto nelle more, la Corte d'Appello di Firenze in data 18 maggio 2006, lo ha respinto.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorrono *omissis* e *omissis* formulando tre motivi.

Resistono con distinti controricorsi illustrati anche da memoria *omissis* e *omissis* in *omissis* e *omissis* vedova ed erede di *omissis*

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1 Preliminare e assorbente rispetto all'esposizione e all'esame delle proposte censure è il rilievo dell'inammissibilità del ricorso per mancanza di valida procura.

Mette conto evidenziare che nell'instanzazione del mezzo si dà atto che gli impugnanti sono rappresentati e difesi dagli avvocati *omissis* e *omissis* (...) come da mandato a margine del ricorso per riassunzione del giudizio interrotto. Ma, giusta il disposto dell'art. 365 cod. proc. civ. il ricorso diretto alla Corte, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da un avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale.

Ciò significa che la procura la quale deve specificamente riguardare il giudizio di legittimità è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all'esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora, come nella fattispecie, la procura, sia conferita a margine di un atto del giudizio di merito (confr. Cass. civ. 9 marzo 2011 n. 5554).

Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per ciascuno dei resistenti in euro 1.700,00 (di cui euro 1.500,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.

Roma, 6 giugno 2011